

## **FAQ – Domande frequenti su Fusione di Comuni**

*aggiornamento 2021*

### **AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE DEI COMUNI**

- Quali Comuni si possono fondere?
- Come si avvia il processo di fusione ?
- Come viene formulata l'istanza di fusione dai Consigli comunali?
- Quanto tempo ci vuole per concludere l'iter di fusione?
- La fusione è pregiudicata nel caso in cui i Comuni appartengano ad ambiti territoriali ottimali diversi?
- Se tutti i Comuni interessati alla fusione appartengano ad una Unione coincidente con l'ambito territoriale ottimale, quali sono le sorti dell'Unione stessa a fusione avvenuta? Quale la posizione del nuovo Comune nato da fusione?
- Come incide il percorso di fusione rispetto all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali spettanti ai Comuni ex art.7 comma 3 della L.R 21/2012?
- Cos'è lo studio di fattibilità?
- Chi può predisporre lo studio di fattibilità?
- Avviato la fusione si possono aggiungere altri Comuni?

### **REFERENDUM CONSULTIVO**

- Le popolazioni interessate alla fusione vengono consultate tramite referendum?
- Chi può votare al referendum?
- Gli esiti del referendum sono vincolanti?
- Chi paga le spese per la realizzazione del referendum?

### **ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE**

- Istituito il nuovo Comune, gli organi dei Comuni fusi decadono? Chi governa il nuovo ente sino allo svolgimento delle prime elezioni?
- Quando ci sono le elezioni per il nuovo Comune?
- Come sono regolati i rapporti successivi tra i preesistenti Comuni e il Comune di nuova istituzione?
- Cosa cambia per tutti gli enti a cui aderiscono i Comuni (Enti parco, ASP, Consorzi di bonifica etc.)?
- Il numero e i costi degli amministratori comunali diminuiscono?
- Qualora la fusione avvenga tra uno o più Comuni montani il nuovo Comune viene classificato montano ?
- Come viene applicato il beneficio dell'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli nel caso di fusione di Comuni?

- Prima che il nuovo Comune sia istituito, i preesistenti Comuni che si devono fondere sono tenuti a predisporre solo il bilancio di previsione annuale o devono comunque predisporre anche il bilancio di previsione pluriennale?
- La fusione di Comuni è alternativa alla Unione?

### **IDENTITA' DEL NUOVO COMUNE**

- Chi decide il nome del nuovo Comune?
- E' possibile integrare o modificare i nomi proposti per il nuovo Comune?
- Quale sarà la sede del nuovo Comune?
- Ai preesistenti Comuni vengono garantite adeguate forme di rappresentanza nel nuovo Comune?
- E' possibile costituire municipi nei territori dei preesistenti Comuni? In tal caso potranno essere mantenute tariffe differenziate?
- Chi definirà il nuovo Statuto, lo stemma comunale e la festa patronale?

### **CONTRIBUTI PER LA FUSIONE**

- Quali contributi spettano ai Comuni nati da fusione?
- Questi contributi sono certi?
- Sono previsti ulteriori incentivi alla fusione?

### **SERVIZI AL CITTADINO**

- Si dovranno cambiare i codici fiscali, le carte d'identità, le patenti e gli altri documenti?
- Cosa cambia per gli indirizzi?
- Cosa cambia per le caserme dei Carabinieri, le filiali delle Camere di commercio, delle Banche e delle Poste, gli Istituti Scolastici, etc.?

### **AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE DEI COMUNI**

#### **Quali Comuni si possono fondere?**

Possono fondersi, con legge regionale, solo i Comuni tra loro contigui e appartenenti alla stessa Provincia. La fusione tra Comuni appartenenti a Province o Regioni diverse, invece, comportando una modifica dei confini provinciali o regionali è riservata dalla Costituzione vigente alla legge statale.

#### **Come si avvia il processo di fusione ?**

Il processo di fusione si avvia con la presentazione di un progetto di legge. Tale progetto di legge potrebbe essere presentato, come previsto all'art.8 comma 1 della LR 24/96, dai soggetti ordinariamente abilitati ad esercitare l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art.18 dello Statuto regionale ivi inclusa la Giunta regionale. Tuttavia, finora la Giunta regionale ha presentato i progetti di legge di fusione solo su istanza dei consigli comunali interessati ex articolo 8 comma 2 della l.r. 24/96. Infine, l'iniziativa della Giunta potrebbe anche conseguire ad una richiesta proveniente dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati ex articolo 8 comma 3 della l.r. 24/96.

#### **Come viene formulata l'istanza di fusione dai Consigli comunali?**

I Consigli comunali devono approvare l'istanza di fusione con una deliberazione (si veda fac simile delibere consigli comunali (<https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/processo-di-fusione/iter-legislativo-della-regione-l-r-n-24-96>) adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati o, nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta, con due sedute a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (in tali casi la votazione è ripetuta

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la maggioranza assoluta deve essere ottenuta per due volte). Approvate le delibere occorre che queste vengano trasmesse alla Regione con una nota a firma congiunta dei Sindaci interessati (si veda fac simile istanza dei sindaci: <https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/processo-di-fusione/iter-legislativo-della-regione-l-r-n-24-96>).

### **Quanto tempo ci vuole per concludere l'iter di fusione?**

I tempi medi si quantificano indicativamente in 6-8 mesi che decorrono dalla presentazione dell'istanza di fusione da parte di tutti i Comuni interessati e sino all'adozione della legge regionale di fusione; potrebbero però dilungarsi per peculiari vincoli legati alle procedure referendarie.

### **La fusione è pregiudicata nel caso in cui i Comuni appartengano ad ambiti territoriali ottimali diversi?**

No. Possono fondersi anche Comuni appartenenti ad ambiti territoriali ottimali diversi.

### **Se tutti i Comuni interessati alla fusione appartengano ad una Unione coincidente con l'ambito territoriale ottimale, quali sono le sorti dell'Unione stessa a fusione avvenuta? Quale la posizione del nuovo Comune nato da fusione?**

La fusione determina il venir meno dell'Unione e il nuovo Comune dovrebbe, secondo la legge regionale n. 21 del 2012, essere ricompreso in un nuovo ambito territoriale ottimale salvo che la stessa legge di fusione non preveda deroghe per il caso specifico.

### **Come incide il percorso di fusione rispetto all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali spettanti ai Comuni ex art.7 comma 3 della L.R 21/2012?**

L'art.9 comma 4 della LR 13/2015 dispone che tali obblighi sono sospesi sino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiamo formalmente approvato e trasmesso, ai sensi dell'art.8 comma 2 della LR 24/96, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione. Una volta approvata la legge di fusione, se il Comune istituito è per dimensioni demografiche ancora soggetto agli obblighi di esercizio associato, la legge regionale può, ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 56/2014, prevedere deroghe; in mancanza, se il Comune ha una popolazione superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 se montano, l'esenzione opera comunque per il primo mandato elettorale.

### **Cos'è lo studio di fattibilità?**

Lo studio di fattibilità è uno strumento di cui i Comuni, pur non essendo obbligati, possono avvalersi per acquisire dati ed elementi di valutazione sul territorio, la popolazione e l'assetto economico-produttivo idoneo a sondare la fattibilità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e politico-istituzionale della fusione.

### **Chi può predisporre lo studio di fattibilità?**

Lo studio di fattibilità può essere predisposto internamente dagli uffici comunali (con l'eventuale supporto degli uffici regionali) o essere affidato all'esterno (in questo secondo caso i Comuni possono usufruire anche di contributi regionali assegnati tramite bandi annuali nei quali sono definiti i criteri per l'assegnazione e gli importi). Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere scaricate dal portale regionale: <https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/processo-di-fusione/iniziativa-legislativa/fase-preliminare-e-studio-di-fattibilita>

### **Avviato la fusione si possono aggiungere altri Comuni?**

Il processo di fusione può proseguire solamente rispetto ai Comuni per i quali è stato avviato.

Successive adesioni comportano necessariamente l'avvio di un nuovo progetto di legge di fusione e, conseguentemente, di un nuovo iter legislativo.

## **REFERENDUM CONSULTIVO**

### **Le popolazioni interessate alla fusione vengono consultate tramite referendum?**

Si. Il referendum è obbligatorio per potere approvare la legge di fusione (art.133 comma 2, Cost.), ha valore consultivo e non richiede alcun quorum (l'art. 12, comma 9 precisa espressamente che il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato). L'esito del referendum esprime la volontà delle popolazioni interessate dalla fusione, anche in merito al nome da attribuire al nuovo Comune.

### **Chi può votare al referendum?**

Tutti gli elettori dei Comuni interessati, inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

### **Gli esiti del referendum sono vincolanti?**

Con la LR 15 del 29 luglio 2016 modificativa della LR 24 dell'8 luglio 1996, si prevede esplicitamente che il progetto di legge di fusione tra più Comuni non possa essere approvato dall'**Assemblea legislativa regionale** qualora il 'no' prevalga sia fra la maggioranza complessiva dei votanti dei territori interessati sia in almeno la metà dei singoli Comuni, mentre si stabilisce che debbano esprimersi preventivamente i **Consigli comunali** nel caso, invece, siano discordanti:

- a) la volontà favorevole espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella contraria espressa da almeno la metà dei Comuni;
- b) la volontà contraria espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella favorevole espressa dalla maggioranza dei Comuni.

La disciplina regionale prevede che i risultati del referendum siano indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ogni Comune interessato.

### **Chi paga le spese per la realizzazione del referendum?**

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

## **ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE**

### **Istituito il nuovo Comune, gli organi dei Comuni fusi decadono? Chi governa il nuovo ente sino allo svolgimento delle prime elezioni?**

Concluso il procedimento di fusione e istituito il nuovo Comune viene nominato dalla Prefettura un commissario incaricato di gestire il nuovo ente sino alla elezione dei nuovi organi. Il commissario è inoltre coadiuvato dal Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, organismo istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica (ex art.1 comma 120 della L.56/2014).

### **Quando ci sono le elezioni per il nuovo Comune?**

Le elezioni si svolgono nella prima tornata elettorale utile dopo l'istituzione del nuovo Comune. Tuttavia, se il Comune prende vita dopo il 24 febbraio, la legge statale dispone che non possa partecipare alla tornata amministrativa della primavera di quello stesso anno, e i primi organi saranno pertanto eletti nella primavera dell'anno successivo.

### **Come sono regolati i rapporti successori tra i preesistenti Comuni e il Comune di nuova istituzione?**

Così come disposto dall'art.14 della LR 24/96, il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni. I beni

demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione. La stessa cosa si verifica anche per il personale (trasferito ai sensi dell'articolo 2112 del Codice e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001). Infine i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale (ivi compresi gli strumenti urbanistici) dei preesistenti Comuni, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione. Il trasferimento di beni mobili e immobili dai preesistenti Comuni al nuovo è esente da oneri fiscali (lo prevede la legge Delrio, art. 1 co. 128) .

### **Cosa cambia per tutti gli enti a cui aderiscono i Comuni (Enti parco, ASP, Consorzi di bonifica etc.)?**

Alla data dell'istituzione del nuovo Comune, non si hanno modifiche automatiche alla situazione precedente; il nuovo Comune subentra ai precedenti nell'adesione agli enti cui i medesimi già appartenevano; potrebbero essere necessari adeguamenti statuari, anche con riguardo alla composizione degli organi.

### **Il numero e i costi degli amministratori comunali diminuiscono?**

Innanzitutto il nuovo Comune unifica gli organi (Sindaco, Giunta e Consiglio) di ciascuno dei comuni fusi, così come i relativi apparati amministrativi generali (segreteria, personale, bilancio etc.). Il numero degli amministratori sarà riparametrato di conseguenza in relazione alla classe di ampiezza del nuovo Comune. L'entità della diminuzione varia nei singoli casi; l'esperienza delle precedenti funzioni ha comunque attestato una riduzione del costo degli amministratori molto elevata (dai due terzi sino alla metà)

### **Qualora la fusione avvenga tra uno o più Comuni montani il nuovo Comune viene classificato montano?**

Le leggi regionali istitutive di nuovi Comuni (vedi Valsamoggia e Poggio Torriana) non hanno privato i territori Montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004 n.2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il nuovo Comune può essere definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004 attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori. La classificazione montana dell'ISTAT verrà fatta con i criteri vigenti relative alle caratteristiche geografiche del territorio del nuovo Comune.

### **Come viene applicato il beneficio dell'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli nel caso di fusione di Comuni?**

L'applicazione dell'esenzione in esame prescinde dalla circostanza che due o più Comuni si siano fusi in un nuovo Comune dovendo essere invece determinata con esclusivo riferimento all'ubicazione dei terreni. Si tratta infatti di verificare se questi ultimi rientrano o meno tra i terreni agricoli che possono godere dell'esenzione dell'IMU in base alle disposizioni normative vigenti (in particolare la Circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993). Pertanto:

- qualora si fondano due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- qualora si fonda un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- qualora si fonda un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano

esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;

- qualora infine si fondano due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Maggiori precisazioni al riguardo sono riportate nella Circolare n.4 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14.7.16.

### **Prima che il nuovo Comune sia istituito, i preesistenti Comuni che si devono fondere sono tenuti a predisporre solo il bilancio di previsione annuale o devono comunque predisporre anche il bilancio di previsione pluriennale?**

I Comuni sono tenuti a predisporre sia il bilancio di previsione annuale che il bilancio di previsione pluriennale. Conclusa la fusione e istituito il nuovo Comune, quest'ultimo potrà poi, ai sensi dell'art.1 comma 125 della L.56/2014, approvare il proprio bilancio di previsione (in deroga a quanto disposto dall'art.151 comma 1 TUEL) entro novanta giorni dall'istituzione (o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'Interno). Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, il nuovo Comune assume, come riferimento, la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

### **La fusione di Comuni è alternativa alla Unione?**

No, fusione ed Unione di comuni non sono tra loro alternative. Solo qualora la fusione coincida con l'ambito dell'Unione, la prima viene meno; altrimenti il Comune nasce dalla fusione di comuni appartenenti ad una più ampia Unione subentra loro nell'adesione all'Unione stessa.

## **IDENTITA' DEL NUOVO COMUNE**

### **Chi decide il nome del nuovo Comune?**

La denominazione del nuovo Comune deve essere indicata già all'atto della presentazione dell'iniziativa legislativa di fusione. Sono quindi i soggetti che avviano il processo a proporre il nome del nuovo comune. Nel caso in cui siano individuate diverse possibili denominazioni, la scelta è rimessa ai cittadini che possono pronunciarsi in occasione del referendum consultivo nel quale viene previsto un apposito quesito.

### **E' possibile integrare o modificare i nomi proposti per il nuovo Comune?**

Possono essere proposti nomi nuovi ma occorre che questo venga fatto con le stesse modalità con le quali è stato avviato l'iter legislativo di fusione (nel caso di istanza formulata dai Consigli comunali alla Giunta regionale, occorre dunque che tutti i Comuni presentino successive conformi deliberazioni consiliari analoghe a quelle contenenti l'istanza originaria e, quindi, approvate con gli stessi quorum previsti per le delibere di istanza di fusione) e comunque prima che l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum consultivo (dovendo predisporre, nel caso di una pluralità di denominazioni, anche il relativo quesito referendario).

### **Quale sarà la sede del nuovo Comune?**

La sede del nuovo Comune è indicata nello Statuto. Se i preesistenti Comuni non hanno approvato lo Statuto del nuovo Comune prima di cessare (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del testo unico enti locali e l. 56/2014 art. 1 co. 117) la sede provvisoria può essere stabilita dalla legge di fusione; in mancanza, in base alla legge Delrio art. 1 comma 124 lettera c), applicandosi lo statuto del Comune più popoloso la sede sarà quella indicata in tale Statuto. Nelle sedi dei preesistenti municipi potranno essere organizzati presidi decentrati per l'erogazione dei servizi ai cittadini.

### **Ai preesistenti Comuni vengono garantite adeguate forme di rappresentanza nel nuovo Comune?**

A tale proposito il D.lgs 267/2000 dispone che lo Statuto del nuovo Comune non solo preveda per le comunità di origine, o per alcune di esse, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (art.15, comma 2) ma anche la possibilità che in tali territori vengano istituiti dei municipi (art.16).

### **E' possibile costituire municipi nei territori dei preesistenti Comuni? In tal caso potranno essere mantenute tariffe differenziate?**

Sì, il TUEL prevede che lo Statuto possa prevederne la costituzione; prevede altresì che lo statuto e il regolamento di funzionamento disciplinino l'organizzazione e le funzioni di tali organismi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione. La legge Delrio all'art. 1 comma 132 aggiunge che i Comuni ove siano istituiti municipi possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

### **Chi definirà il nuovo Statuto, lo stemma comunale e la festa patronale?**

Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale del nuovo Comune. E' possibile però che i consigli comunali dei preesistenti Comuni adottino uno statuto "provvisorio" che come tale entra in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimane vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione. In assenza di uno statuto provvisorio e sino a quando il consiglio comunale del nuovo Comune non adotta un proprio statuto, si applica lo statuto del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti, come previsto dalla legge Delrio, art.1, comma 124 lett. c).

Lo stemma comunale e la festa patronale saranno stabiliti dal nuovo Consiglio Comunale.

## **CONTRIBUTI PER LA FUSIONE**

### **Quali contributi spettano ai Comuni nati da fusione?**

Al nuovo Comune spettano contributi statali e contributi regionali.

Lo Stato eroga per i 10 anni successivi alla fusione un contributo straordinario pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai Comuni, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La Regione attribuisce ulteriori contributi volti ad incentivare le fusioni con maggiore popolazione e maggior numero di Comuni. In particolare sono previste maggiorazioni sia per le fusioni che danno vita a Comuni con più di 5.000 abitanti sia per quelle che riguardano piccoli Comuni con meno di 1.000 abitanti. Quote più alte di risorse sono poi previste nel caso in cui i nuovi Comuni coincidano con un'Unione già esistente e con un Ambito territoriale ottimale (con una maggiorazione del 20% del contributo) o con un Distretto socio-sanitario (con una maggiorazione del 30%).

I contributi regionali hanno una durata di 10 anni e sono quantificati in base ai criteri definiti nel Piano di Riordino Territoriale (Dgr n. 379/2016).

### **Questi contributi sono certi?**

Ogni anno lo Stato destina un budget di 30 milioni di euro per contributi ai Comuni nati da fusione; all'interno di tale budget l'assegnazione dei contributi ad ogni singolo Comune viene quantificata secondo le disposizioni contenute in un decreto del Ministero dell'Interno.

I contributi erogati dalla regione non sono a budget, ma sono stabiliti direttamente in ciascuna legge regionale di fusione; sono pertanto certi, e saranno imputati di conseguenza nei bilanci annuali e pluriennali regionali, approvati a loro volta, come noto, con leggi regionali.

### **Sono previsti ulteriori incentivi alla fusione?**

La disciplina regionale prevede che ai Comuni derivanti da fusione sia garantita, nei dieci anni successivi alla loro costituzione, la priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali (ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla commissione Europea).

Ulteriori incentivi sono poi previsti da disposizioni statali (si veda al riguardo <https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/riferimenti-normativi> ).

## **SERVIZI AL CITTADINO**

### **Si dovranno cambiare i codici fiscali, le carte d'identità, le patenti e gli altri documenti?**

No, restano validi fino alla loro naturale scadenza tutti gli attuali documenti ad uso dei cittadini.

### **Cosa cambia per gli indirizzi?**

I cittadini potranno utilizzare i precedenti codici di avviamento postale (CAP); un nuovo CAP verrà comunque assegnato dalle Poste al nuovo Comune, e potrà talvolta coincidere con quello di uno dei preesistenti Comuni. Per le vie con lo stesso nome, non ci sarà bisogno di modifiche ma basterà aggiungere il nome del precedente Comune come "località", oltre al nome del nuovo Comune.

### **Cosa cambia per le caserme dei Carabinieri, le filiali delle Camere di commercio, delle Banche e delle Poste, gli Istituti Scolastici, etc.?**

La fusione non incide nella gestione dei servizi e sportelli di altre Amministrazioni che non sono di competenza comunale.